Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 206 del 7 settembre 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì 7 settembre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1955, n. 797.

Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
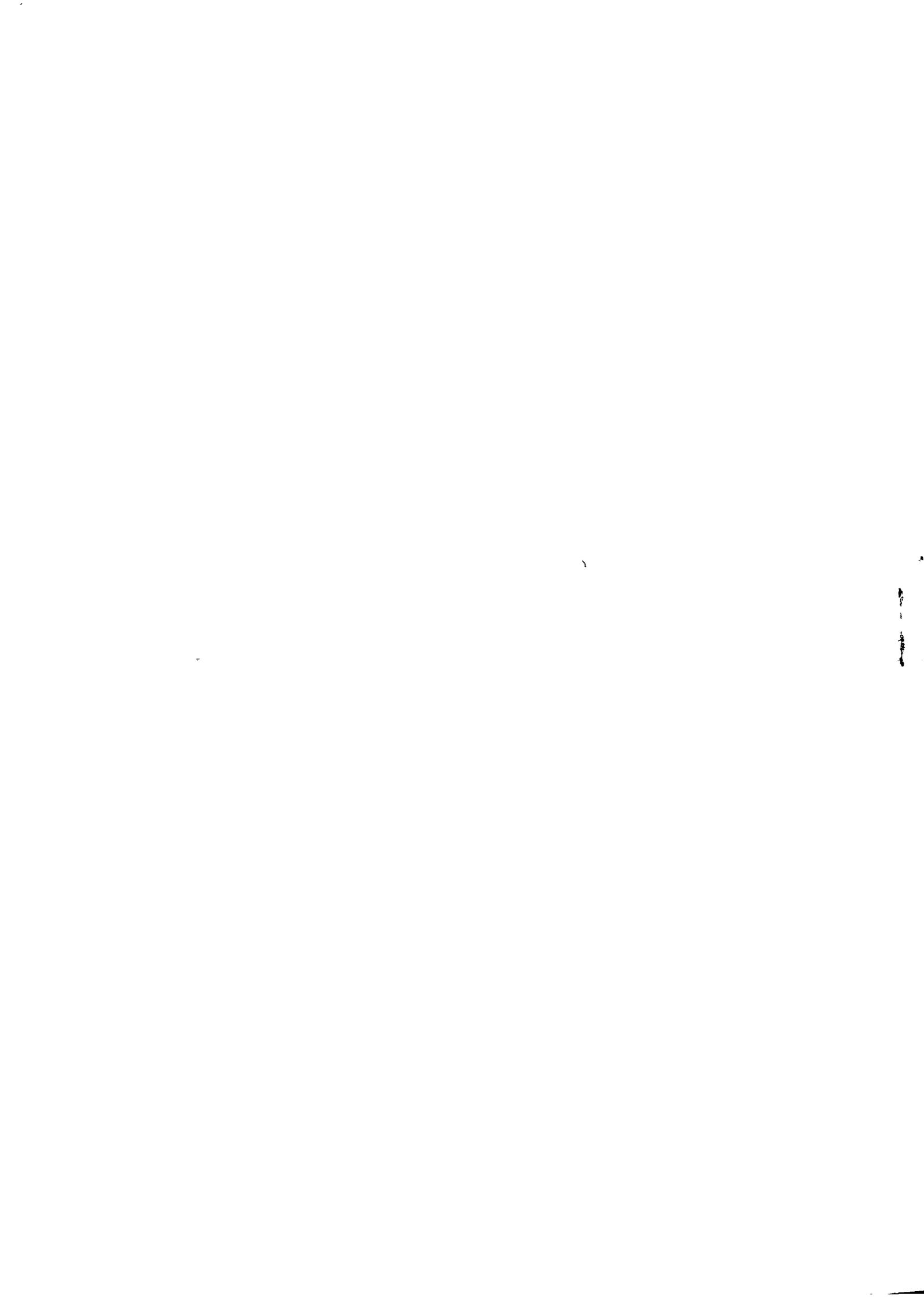
LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1955, n. 797.

Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 22 aprile 1953, n. 391, che ha dato facoltà di emanare norme intese a coodinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonchè a raccoglierle in un unico testo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 110. — CARLOMAGNO

TESTO UNICO DELLE NORME SUGLI ASSEGNI FAMILIARI

TITOLO I

Disciplina generale delle prestazioni e dei contributi

CAPO I. — *Delle prestazioni*

Art. 1.

(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Artt. 1 e 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.

Gli assegni non spettano per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica.

Art. 2.

(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80).

Gli assegni familiari non spettano:

a) al coniuge del datore di lavoro;

b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;

c) ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari;

d) ai lavoratori a domicilio;

e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari;

f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.

Art. 3.

(Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capi-famiglia:

a) il padre;

b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione, o in servizio militare semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia.

Si considerano altresì capi-famiglia:

a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 4.

(Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80 Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25).

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti per i prestatori di lavoro aventi la qualifica di operaio e di età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati.

Il limite di età di 14 anni di cui al precedente comma è elevato a 18 anni per i settori dell'industria, dell'artigianato, della lavorazione della foglia del tabacco, del commercio e delle professioni ed arti, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, qualora i figli, salvo quanto è previsto dall'art. 10, siano conviventi con i genitori e a loro carico e non svolgano attività comunque retribuita.

In ogni caso gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale o media od universitaria e non presti lavoro retribuito.

Per i figli e le persone equiparate a carico i quali si trovino per grave infermità fisica o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

Art. 5.

(Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.

Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso.

Art. 6.

(Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15).

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:

a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non presti lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi di altra natura per un ammontare superiore a L. 60.000 annue. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra;

b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.

Art. 7

(Art. 9 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80).

Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali, sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) i genitori abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti invalidi permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19;

b) i genitori non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione o per redditi di altra natura, proventi superiori nel complesso a L. 7.000 mensili nel caso di un solo genitore e a L. 12.000 mensili nel caso di due genitori;

c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;

d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di età.

Art. 8.

(Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307).

Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche:

a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;

b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purchè il lavoratore percepisca gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.

Art. 9.

(Art. 4 L. 22 aprile 1953, n. 391).

I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a L. 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a L. 15.000 mensili per i due genitori.

Art. 10.

(Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 13 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Qualora le persone per le quali è prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

Art. 11.

(Art. 33, 2°, 3° e 4° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Artt. 8, 10, 12 C.C. 22 luglio 1938 Art. 10 C.C. 23 novembre 1939 Art. 9 C.C. 28 novembre 1939 Art. 9 C.C. 18 dicembre 1939 - Art. 7 C.C. 12 marzo 1940 Art. 8 C.C. 12 marzo 1940 Art. 15 C.C. 25 luglio 1940 Art. 43 D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369).

Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.

Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Art. 12.

(Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione.

Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero è di 1:6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile è di 1×2, 1×4, rispettivamente, più nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo.

Con proporzione analoga si procederà quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile.

Restano salve le disposizioni stabilite per i singoli settori di produzione.

Art. 13.

(Art. 8 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie.

Art. 14.

(Art. 9 R.D.L 17 giugno 1937, n. 1048 Art. 9 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad

una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli articoli 15, 16 e 17:

1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;

2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;

3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio.

Nei casi predetti, qualora ricorra più di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella più favorevole al lavoratore.

Qualora l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennità previste per i casi predetti.

Art 15.

(Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.

Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio è considerato come malattia.

Art 16.

(Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione.

Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento della infermità, l'assegno è dovuto per tre mesi al massimo.

I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento più favorevole tra quello previsto dall'art 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.

Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.

Art. 17

(Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 394.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.

Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.

Art. 18.

(Art. 9, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048).

In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.

Art. 19.

(Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n 1239 Art. 14 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera *b*) e 9.

Art 20.

(Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Art. 8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l'attività principale.

Si intende per attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.

Art 21.

(Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.

Nell'ambito della stessa famiglia non è ammesso il cumulo degli assegni con la maggiorazione per carichi familiari dell'indennità di disoccupazione, ma sarà solo corrisposto il più favorevole dei due trattamenti.

Art 22.

(Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Art 23.

(Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di un anno.

Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione è interrotta solo nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o in seguito a intimazione dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 24.

(Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.

Art. 25.

(Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, nè per il computo delle indennità di licenziamento, nè agli effetti delle assicurazioni sociali.

CAPO II. — *Dei contributi*

Art. 26.

(Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.

Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2, nè sulle retribuzioni percepite dal lavoratore per prestazioni secondarie in rapporto all'attività principale esplicata presso un altro datore di lavoro.

Art. 27.

(Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Art. 1 D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692).

Il contributo per gli assegni familiari è dovuto in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun prestatore di lavoro.

Agli effetti del calcolo del contributo, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Pertanto, nella determinazione della retribuzione, in aggiunta al salario e allo stipendio:

A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;

2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;

3) di premio, di indennità o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di località, come gli assegni variabili e le competenze accessorie, le indennità chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per ricupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennità di linea, di varo, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennità similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennità di residenza, di località disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili;

4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilità e le settimane eccedenti le normali, come la 13ª e la doppia mensilità e la 53ª settimana, escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavoro;

5) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 40 % del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi a piè di lista come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

6) di compenso per ferie o festività nazionali godute;

7) di assegno temporaneo di guerra;

8) di indennità agli ex combattenti;

9) di indennità di panatica in ragione del 40 % della somma per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo;

10) di indennità di famiglia;

11) di indennità di presenza, di premio di assiduità, operosità e simili e di carovita, comunque denominati, anche se esclusi da disposizioni di legge o di contratto.

B) Non debbono computarsi le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialità e natalità e di trattamento di richiamo alle armi;

2) di compenso per ferie o festività nazionali non godute;

3) di mancia;

4) di indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità;

5) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;

6) di indennità vestiario;

7) di indennità per rischio di guerra.

Art. 28.

(Art. 2 D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692).

Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennità di cui alla lettera *A*) dell'articolo precedente, venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Art. 29.

(Art. 3 D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692).

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 30.

(Art. 4 D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692).

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

Art. 31

(Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.

Art. 32.

(Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato.

CAPO III. — *Delle misure degli assegni e dei contributi.*

Art. 33.

(Art. 5 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Artt. 3 e 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278 Art. 6 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 Art. 1 L. 27 marzo 1952, n. 348).

La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:

1) Tabella *A*, per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e scarico nei porti;

2) Tabella *B*, per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura;

3) Tabella *C*, per le aziende esercenti attività di natura commerciale e per i professionisti e artisti;

4) Tabella *D*, per le aziende esercenti attività di credito;

5) Tabella *E*, per le aziende esercenti attività di assicurazione;

6) Tabella *F*, per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;

7) Tabella *G*, per le aziende esercenti attività considerate artigiane ai sensi dell'art. 64;

8) Tabella *H*, per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonchè di quelli assunti specificatamente per l'essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;

9) Tabella *I*, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

Alle società e agli enti cooperativi e consorziali in genere si applicano le tabelle suddette secondo l'attività da essi esercitata.

Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

L'appartenenza dei lavoratori ai diversi settori è determinata sulla base dell'appartenenza a ciascuno di essi dei datori di lavoro presso cui sono occupati.

Art. 34.

(Art. 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nell'art. 33 si debbano aggregare, agli effetti del presente testo unico, i datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo precitato nè tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81.

Il decreto di attribuzione di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per il settore cui vengono aggregati.

Art. 35.

(Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 Art. 5 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate.

I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

CAPO IV — *Delle modalità per l'erogazione degli assegni e la riscossione dei contributi*

Art. 36.

(Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti.

I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 37.

(Artt. 30, 1° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671).

Salvo quanto disposto per il settore dell'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.

Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà, in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.

Art. 38.

Artt. 31 e 33 R.D. 21 luglio 1937. n. 1239).

Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante la propria situazione di famiglia.

Tale documento deve essere redatto dai Comuni su apposito modulo con tagliando, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'interno e fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Esso deve contenere il nome delle persone a carico e la data di nascita di ciascuna, è valido fino al massimo di un anno dal suo rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il tagliando deve essere conservato dal lavoratore e può, per il periodo della validità del documento, essere esibito in sostituzione di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro e servire di base per provvedere alle registrazioni prescritte.

Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne darà comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ogni variazione del proprio stato di famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a carico che per la sua qualità di capo-famiglia, e ogni circostanza che possa influire sul diritto agli assegni.

Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il diritto agli assegni.

Art. 39.

(Art. 32 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentatigli dal lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei casi in cui la corresponsione degli assegni familiari sia subordinata al rilascio di una particolare autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il datore di lavoro è tenuto a farne apposita annotazione sul libro matricola.

Art. 40.

(Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.

Art. 41.

(Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore.

Art. 42.

(Art. 37 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Art. 43.

(Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Art. 44.

(Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.

Art. 45.

(Art. 39 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può consentire, per particolari casi, che le denuncie di cui all'art. 42 vengano trasmesse, anzichè nel termine da esso prescritto, ad intervalli di tempo più lunghi, purchè non superiori ad un mese.

In casi eccezionali questo termine può essere elevato a tre mesi previo conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 46.

(Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale della previdenza sociale può fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.

Art. 47.

(Art. 41 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 8 C.C. 25 luglio 1940).

Nei casi previsti agli articoli 4, terzo e quarto comma, 7 e 8 la corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TITOLO II

Della Cassa unica per gli assegni familiari

Art. 48.

(Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Artt. 1 e 2 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.

La Cassa è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede, tenendo una sola gestione per le diverse categorie professionali, con la osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.

Art. 49.

(Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

L'esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà per ciascuno dei settori costituiti in seno alla Cassa distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili della gestione per ciascun settore.

Art. 50.

(Art. 7 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, e la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684.

Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previo parere del Comitato predetto, è destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

Le attività residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi di cui all'art. 53 nei limiti che saranno fissati per ciascun settore in base agli articoli 51 e 52.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti.

Art. 51.

(Art. 8 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attività residue di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilità per gli scopi previsti dall'art. 53 attribuibile a ciascuna delle categorie professionali per le quali, dalle registrazioni contabili della gestione, risulti una eccedenza attiva e a proporre i provvedimenti che si renderanno necessari nei riguardi delle altre categorie.

Art. 52.

(Art. 9 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Ai fini di cui all'articolo precedente, viene determinata la differenza per ogni settore fra l'importo dei contributi riscossi e quello degli assegni corrisposti, ivi compresa la quota parte delle spese di amministrazione e di vigilanza.

Per i settori per i quali risulta una differenza passiva sono prelevate le somme occorrenti a copertura di essa dalle differenze attive risultanti per gli altri settori.

Il prelevamento è fatto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi durante l'esercizio per ciascun settore.

L'eccedenza attiva che per ciascun settore risulterà dopo il prelevamento predetto, costituirà la quota parte dell'avanzo dell'esercizio disponibile nei confronti del settore interessato per gli scopi di cui all'art. 53.

Art. 53.

(Art. 10 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Le disponibilità risultanti per ciascun settore a norma degli articoli 51 e 52 sulle attività residue previste al penultimo comma dell'art. 50 sono destinate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari:

a) per una quota parte nei confronti dei settori dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e all'Ente nazionale per l'addestramento al lavoro commerciale (ENALC) e, nei confronti delle altre categorie, ad enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria;

b) per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilità si riferiscono.

Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, a norma della lettera *a*) del comma precedente, viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.

Art. 54.

(Art. 11 L. 6 agosto 1940, n. 1278 Artt. 1 e 2 D.Leg.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54).

Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece o impedimento da uno dei Vice presidenti dell'Istituto stesso, e distinto in tante sezioni quanti sono i settori della Cassa.

Il Comitato è composto dai seguenti membri:

a) per tutte le sezioni il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;

b) inoltre, per ciascuna delle sezioni, tre rappresentanti delle rispettive categorie dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

c) infine, un rappresentante del Ministero della industria e commercio per ciascuna delle sezioni dell'industria e dell'artigianato, un rappresentante del Ministero della marina mercantile per la sezione dell'industria e un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste per la sezione dell'agricoltura.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire.

Il Comitato può essere convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale.

Nel caso in cui in una sezione del Comitato siano trattate questioni interessanti categorie di datori di lavoro e di lavoratori inquadrate in altro settore della Cassa unica, sono chiamati a partecipare alla riunione i rappresentanti delle categorie interessate facenti parte delle competenti sezioni del Comitato.

Alle riunioni del Comitato e delle sezioni interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.

Art. 55.

(Art. 19 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:

1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell'istituto familiare;

2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari;

3) fare proposte per la riscossione dei contributi e il pagamento degli assegni;

4) esaminare i risultati annuali di gestione;

5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.

Art. 56.

(Art. 12 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, sono esercitate da un Collegio di sindaci presieduto dal Presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle Amministrazioni e delle Associazioni sindacali nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.

I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari e delle relative sezioni.

Art. 57.

(Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è fissato in 120 giorni.

Art. 58.

(Art. 20 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Art. 20 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell'art. 55, è dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Spetta all'interessato l'azione avanti all'Autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero.

Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del Comitato o del Ministero sono fatte con lettera raccomandata.

I termini per il ricorso al Ministero o per l'azione avanti all'Autorità giudiziaria decorrono dalla data di consegna della lettera all'ufficio postale.

Per la decisione dei ricorsi in materia di corresponsione di assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

TITOLO III

Norme particolari di settori

CAPO I. — *Settori dell'industria, dell'artigianato e della lavorazione della foglia del tabacco*

Art. 59.

(Art. 30, comma 2° e 3°, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro e il lavoratore abbia compiuto nella settimana almeno 24 ore di lavoro effettivo se operaio, o 30 se impiegato, o anche una media equivalente in caso di retribuzione a mese o a quindicina o di ripartizione del lavoro in periodi ultrasettimanali.

Qualora la durata del lavoro compiuto nella settimana o la durata media equivalente risulti inferiore ai limiti predetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.

Art. 60.

(Art. 42 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del presente testo unico.

Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i bisogni domestici.

Art. 61.

(Art. 44 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Le compagnie portuali provvedono all'applicazione delle disposizioni del presente testo unico, nei riguardi dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci nei porti, salvo il diritto di rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti delle persone od enti nel cui interesse le operazioni medesime sono compiute.

Art. 62.

(Art. 43 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione è determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 72 del regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Art. 63.

(Art. 2, 2° e 3° comma, L. 27 marzo 1952, n. 348).

Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le denuncie di cui all'art. 42 del presente testo unico in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonchè un elenco nominativo dei prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni con la indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.

Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Art. 64.

(Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586).

Le aziende da considerarsi artigiane ai fini dell'applicazione del presente testo unico sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per l'industria e il commercio.

CAPO II. — *Settore dell'agricoltura*

Art. 65.

(L. 21 marzo 1953, n. 220 Tab. *B*).

Nel settore dell'agricoltura gli assegni familiari vengono corrisposti:

1) per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per i compartecipanti collettivi in ragione di 26 giornate per ciascun mese:

2) per gli obbligati o braccianti fissi in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate;

3) per gli avventizi o giornalieri di campagna e per i compartecipanti individuali in ragione del numero delle giornate di occupazione accertate per ciascun lavoratore, o allo stesso attribuite in base alla sua appartenenza ad una delle quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, secondo le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale prevista dall'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 66.

(Art. 2 D.Leg.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670).

Ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, gli assegni familiari sono annualmente erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in quattro rate trimestrali uguali;

b) per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno precedente e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconti nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate attribuite per l'anno.

Art. 67.

Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attività agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonchè al personale dipendente da datori di lavoro aggregati al settore della agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari ai sensi degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 68.

(Art. 46 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, le generalità dei lavoratori occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai documenti e dalle denuncie di cui agli articoli 38 e 39, le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Alle denuncie devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano già stati trasmessi all'Istituto da precedenti datori di lavoro.

Art. 69.

(Art. 48 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Sulla base delle denuncie e dei documenti inviatigli, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'accertamento, per ciascun lavoratore, dell'esistenza dei requisiti per la corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della somma dovuta per tale titolo in rapporto alla qualifica professionale, al numero delle persone a carico ed al periodo di occupazione, e provvede al relativo pagamento direttamente o a mezzo degli enti della cui collaborazione intende avvalersi a norma dell'art. 48.

Art. 70.

(Art. 47 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta per contributi entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

La ricevuta di versamento è prova liberatoria per il datore di lavoro.

CAPO III. — *Settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati*

Norme derivanti da contratti collettivi mantenute in vigore dall'art. 43 del D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 71.

(Art. 2 C.C. 22 luglio 1938).

Sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli assegni familiari:

1) per le imprese ed agenzie di assicurazione:

— i produttori per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente;

2) per gli esattori o ricevitori delle imposte dirette:

— gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto esercitino con carattere di assoluta prevalenza altra professione;

3) per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini:

— gli impiegati non assunti direttamente dall'appaltatore e messi a sua disposizione dal Comune appaltante;

4) per le Casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti di credito:

a) il personale che rivesta la qualità di socio dell'azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro;

b) quello che non dedichi all'azienda la propria attività con carattere di assoluta prevalenza;

c) quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l'esistenza.

Art. 72.

(Art. 5 C.C. 22 luglio 1938).

Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro.

In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso indipendentemente dalla sua data.

Art. 73.

(Art. 20 C.C. 22 luglio 1938).

Il contributo delle aziende è dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 72. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto è calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.

Art. 74.

(Art. 19 C.C. 22 luglio 1938).

Per i produttori di assicurazione il contributo è computato sul 50 % dell'importo lordo liquidato complessivamente dall'azienda al produttore sotto qualsiasi titolo.

Il contributo sui compensi di tariffa per gli ufficiali esattoriali e su quelli di notifica per i messi notificatori è calcolato sul 60 % del loro ammontare.

Art. 75.

(Artt. 24 e 25 C.C. 22 luglio 1938).

La denuncia di cui all'art. 42 e il versamento di cui all'art. 43 sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre solare.

CAPO IV — *Settore dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali*

Art. 76.

(Art. 1 L. 20 dicembre 1951, n. 1564).

La gestione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali è affidata all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il quale vi provvede con l'applicazione delle norme previste per gli impiegati del settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari contenute nel presente testo unico.

Art. 77.

(Art. 8 D.Leg.Lgt. 1° agosto 1945, n. 720).

Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal Presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e composto:

1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale;

3) da un rappresentante dei giornalisti;

4) da un rappresentante delle imprese editoriali.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.

Art. 78.

(Art 8 D.Leg.Lgt. 1° agosto 1945, n. 720).

Le funzioni di controllo sulla gestione sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei giornalisti.

CAPO V — *Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici*

Art. 79.

(Art. 2 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Art. 13 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:

a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;

c) al personale delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 80.

(Art. 14 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Ai sensi dell'articolo precedente s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.

Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.

Art. 81

(Art. 16 L. 6 agosto 1940, n. 1278).

Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi a norma dell'art. 79 del presente testo unico, il personale predetto può, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, essere aggregato ad uno dei settori previsti al precedente art. 33, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie dei settori predetti.

TITOLO IV

Penalità

Art. 82.

(Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 Art. 17 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 7 D.Leg.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250).

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con una ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito con una multa da L. 1600 a L. 24.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 83.

(Art. 25 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Semprechè non abbia avuto applicazione la disposizione del 1° comma dell'art. 82, il datore di lavoro, nei casi di tardivo pagamento dei contributi, è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine previsto nel presente testo unico per la presentazione della denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti, per tardivo pagamento, dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette.

Art. 84.

(Art. 27 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

Contro i morosi al pagamento dei contributi l'Istituto nazionale della previdenza sociale può emettere ingiunzione di pagamento comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove è la sede dell'azienda, osservate per il procedimento le norme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'ingiunzione costituisce titolo valido per l'iscrizione della ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la scadenza del termine per l'opposizione.

Art. 85.

(Art. 18 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

Salvo che i fatti costituiscano reato più grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 68 e 75 del presente testo unico.

Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma terzo, 38 comma quinto, e 40 del presente testo unico, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Art. 86.

(Art. 25 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

Nelle contravvenzioni al presente testo unico, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell'art. 82.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 87.

(Art. 23 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Art. 88.

(Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

La vigilanza per l'applicazione del presente testo unico è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *A*

Assegni familiari e relativo contributo per l'industria

(D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) *Assegni settimanali*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 918	L. 600	L. 330

B) *Contributo*

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 28,50% sulla retribuzione lorda.

Addizionale provvisoria 1,50%.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

— limite minimo : L. 400 giornaliere;

— limite massimo: per gli uomini L. 900 giornaliere;

per le donne L. 750 giornaliere.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *B*

Assegni familiari e relativo contributo per l'agricoltura

(D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 L. 21 marzo 1953, n. 220 - L. 27 dicembre 1953, n. 944 - L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) *Assegni giornalieri*

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti e impiegati	L. 146	L. 93	L. 55
Operai	» 60	» 50	» 40

B) *Contributo*

(A carico del datore di lavoro)

per gli operai: L. 97,60 per giornata di lavoro;

per i dirigenti e impiegati: 31,25% sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione dei dirigenti e impiegati assoggettabile a contributo*

— limite minimo : L. 400 giornaliere;

— limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese . . . . L. 18.750

per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina » 9.375

per le retribuzioni riferite a settimana . . . . » 4.687

per le retribuzioni riferite a giornata . . . . » 750

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *C*

Assegni familiari e relativo contributo per il commercio e le professioni ed arti

(L. 22 aprile 1953, n. 391 - L. 31 marzo 1954, n. 117 - D.P.R. 16 ottobre 1954, n. 1318).

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) *Assegni mensili*

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1 . 26 e di 1 2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 3.978	L. 2.600	L. 1.430

B) *Contributo*

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 21% sulla retribuzione lorda.

C) ***Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo***

— limite minimo : L. 400 giornaliere;

— limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese . . . . L. 22.500
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina . » 11.250
per le retribuzioni riferite a settimana . . . . » 5.625
per le retribuzioni riferite a giornata . . . . » 900

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *D*

Assegni familiari e relativo contributo per il credito

(D. Leg. C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1137 L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

1° Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);

2° Banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma);

3° Banche di provincie; Banche popolari; Agenti di credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di Borsa e cambiavalute; Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria; Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati; Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno.

A) *Assegni mensili*

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti e impiegati	L. 1.053	L. 1.066	L. 936
Operai	» 884	» 884	» 832

B) *Contributo*

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 11,20% sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

— limite minimo : L. 400 giornaliere;

— limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese . . . . L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina . » 9.375
per le retribuzioni riferite a settimana . . . . » 4.687
per le retribuzioni riferite a giornata . . . . » 750

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA E

Assegni familiari e relativo contributo per l'assicurazione

(D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 L. 22 aprile 1953, n. 391 - L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione.

A) *Assegni mensili*

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 2.288	L. 2.054	L. 1.716

B) *Contributo*

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 16,50% sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

— limite minimo : L. 400 giornaliere;

— limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese . . . . L. 18.750

per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina . » 9.375

per le retribuzioni riferite a settimana . . . . » 4.687

per le retribuzioni riferite a giornata . . . . » 750

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA F

Assegni familiari e relativo contributo per i servizi tributari appaltati

(D.P.R. 19 febbraio 1948, n. 225 L. 7 luglio 1948, n. 1093 D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - D.P.R. 12 maggio 1953, n. 563 L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) *Assegni mensili*

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti e impiegati	L. 1.053	L. 1.066	L. 936
Operai	» 884	» 884	» 832

B) *Contributo*

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 15,50% sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

— limite minimo : L. 400 giornaliere;

— limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese . . . . L. 18.750

per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina » 9.375

per le retribuzioni riferite a settimana . . . . » 4.687

per le retribuzioni riferite a giornata . . . . » 750

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *G*

Assegni familiari e relativo contributo per l'artigianato

(L. 22 aprile 1953, n. 391 L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) *Assegni settimanali*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti e impiegati	L. 918	L. 600	L. 330
Operai	» 720	» 510	» 330

B) *Contributo*

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 13% sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

— limite minimo : L. 400 giornaliere;

— limite massimo: » 900 giornaliere.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *H*

Assegni familiari e relativo contributo per la lavorazione della foglia di tabacco

(D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 L. 31 marzo 1954, n. 116 L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) *Assegni settimanali*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 918	L. 600	L. 330

B) *Contributo*

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 17% sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

— limite minimo : L. 400 giornaliere;

— limite massimo: » 750 giornaliere.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *I*

Assegni familiari e relativo contributo per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali

(L. 22 aprile 1953, n. 391 - L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) *Assegni mensili*

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26).

Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
L. 3.978	L. 2.600	L. 1.430

B) *Contributo*

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 21% sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

— limite minimo : L. 400 giornaliere;

— limite massimo: » 23.400 mensili.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3101521) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 100